



COMUNE DI MILANO - AREA MUNICIPIO 6

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPIO 6 E L’ “ASSOCIAZIONE “COMITATO PONTI” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GIARDINO NASCOSTO” RELATIVO ALL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA TRA VIA BUSSOLA E VIA PONTI.

PERIODO: 1 Gennaio 2023 – 31 Dicembre 2025.

TRA

il Comune di Milano – Municipio 6 (codice fiscale e partita I.V.A 01199250158) – con sede in v.le Legioni Romane, 54, per brevità di seguito denominato “Concedente”, rappresentato dalla dott.ssa Gabriella Della Valle, nata a Milano, il 25/10/1960, in qualità di Direttore Operativo Ambito 2 - Municipio 6, la quale interviene alla stipula del presente Atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 71, co. 1 lettera D, dello Statuto del Comune di Milano e agisce in ossequio alla Determinazione Dirigenziale n.5766 del 18/07/2022;

E

L’Associazione di promozione sociale “Comitato Ponti” con sede legale in Milano, via Zumbini n.6 (C.F. 97626850156), per brevità di seguito denominata “Associazione”, rappresentata dal sig. Massimiliano Resta che interviene nella stipula del presente atto nella qualità di Presidente, i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- a) con la Delibera della Giunta Comunale del 25 maggio 2012 n. 1143 ad oggetto “linee d’indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale” sono state individuate le modalità con cui possono essere avviati progetti sperimentali per “la gestione del verde e per la valorizzazione degli spazi in città, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni di cittadini, che vogliono prendersi cura collettivamente del bene pubblico”, dando atto che le aree interessate all’attuazione di tali progetti sono “aree comunali abbandonate e degradate, che presentano le caratteristiche per essere meglio fruibili e valorizzabili attraverso la modalità dei giardini condivisi”;
- a) il Comune di Milano è proprietario di un’area di mq. 2035 circa sita tra via Bussola e via Ponti individuata al Catasto Terreni – Foglio 516 mappali 292/115/165;

- b) l'Associazione "Comitato Ponti" in data 24/07/2012 ha presentato al Consiglio di Zona 6 il progetto denominato "Giardino nascosto", rendendosi disponibile ad effettuare interventi di ripristino e manutenzione dell'area con l'obiettivo di contrastare lo stato di degrado e di abbandono dell'area, secondo un progetto mirato;
- c) il Consiglio di Zona 6 con Deliberazione n. 157 dell'08/11/2012, ha espresso il proprio parere favorevole circa l'idoneità e coerenza della proposta alle linee di indirizzo per il convenzionamento di cui alla deliberazione del 25 maggio 2012 n. 1143;
- d) con atto del 18 giugno 2013 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Milano – Settore Zona 6 e l'Associazione "Comitato Ponti" per l'affidamento dell'area comunale sita tra via Bussola e via Ponti per la realizzazione del progetto giardino nascosto per il periodo giugno 2013 – maggio 2016;
- e) con le deliberazioni n. 89 del 20/11/2016 e n. 98 del 21/06/2019 la Giunta del Municipio 6 ha approvato il rinnovo della convenzione sopracitata come da richiesta del Comitato Ponti con scadenza al 31/07/2022;
- f) con propria deliberazione n. 168 del 22/12/2022 il Municipio 6 ha espresso parere favorevole ad un ulteriore rinnovo della convenzione in esito ad una nuova proposta gestionale da parte dell'Associazione Comitato Ponti per la cura e la manutenzione del "Giardino Nascosto";
- g) con determinazione dirigenziale n.° 2307 del 22/03/2023 del Municipio 6 è stata approvato lo schema del presente accordo e autorizzato la sua sottoscrizione;

TUTTO CIO' PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è la realizzazione di un progetto rinnovato di un giardino condiviso denominato "Giardino Nascosto" sull'area di proprietà comunale e, fatte salve le opportune autorizzazioni, sull'area di proprietà demaniale sita tra via Bussola e via Ponti, da parte dell'Associazione "Comitato Ponti".
2. L'area in parola è di circa mq. 3635 e risulta in distinta in mq. 2035 (porzione in rosso dell'allegato 1 di cui alla convenzione del 18/06/2013), censita al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 516 mappale 292/115/165 e mq. 1600 (porzione in blu

dell'allegato 1) censita al Catasto Terreni del Demanio al Foglio 516 mappale 291/293, sottoposti alle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti.

3. L'Associazione gestirà in autonomia gli spazi, in parte destinati a giardino condiviso sia nel caso venga utilizzato come verde ricreativo che produttivo (orto) nel rispetto delle regole più sotto indicate e del progetto innovativo presentato al Municipio 6.
4. L'Associazione si impegna a realizzare le seguenti attività/iniziative all'interno del giardino e limitrofe:
 - Pratiche di giardinaggio (ornamentale o orticolo), sostenibilità, tecniche di manutenzione del verde;
 - eventi, laboratori, teatro, musica, progetti sociali, collaborazioni con le scuole e altre associazioni presenti nel quartiere;
 - giornate di "guerrilla gardening" per sensibilizzare i residenti e far conoscere sempre di più il Giardino Nascosto ai quartieri San Cristoforo e Barona;
 - feste di quartiere che favoriscano gli scambi intergenerazionali;
 - Attività didattiche relative al giardinaggio e alla conoscenza delle piante in collaborazione con gli insegnanti delle scuole presenti sul territorio del Municipio 6 e dei genitori degli alunni;
 - Attività educative relative al giardinaggio (es.: gestione del compost);
 - Attività culturali e artistiche in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio;
 - organizzazione di eventi culturali e musicali in genere (es: il festival Jazz);
 - realizzazione di piccoli laboratori manuali per bambini.
5. L'Associazione dichiara di aver visionato l'area sopra indicata e di averla trovata idonea alla realizzazione delle attività previste nel progetto di massima inoltrato.
6. L'Associazione con la presente convenzione non acquisisce alcun diritto edificatorio generato dalle aree concesse.

ART. 2) DURATA DELLA CONVENZIONE E PRESA IN CARICO DELL'AREA

La presente convenzione ha una durata di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025. E' escluso ogni tacito rinnovo della presente convenzione.

ART. 3) REGOLE DI GESTIONE DEL GIARDINO CONDIVISO

L'Associazione accetta l'area nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova e si impegna a rispettare le seguenti regole di gestione del giardino condiviso:

- a) Ogni coltivazione orticola dovrà essere effettuata in appositi cassoni sopraelevati, in appositi contenitori idonei, scelti per riutilizzo di materiali, o su strati riportati di terreno agricolo di coltivazione.
- b) La coltivazione dovrà obbligatoriamente essere coerente al profilo ecologico (ad esempio con pratiche biologiche, biodinamiche, di permacoltura) evitando l'uso di pesticidi, diserbanti, sementi OGM.
- c) Dovrà essere previsto il riuso della sostanza organica tramite pratiche di compostaggio e una gestione oculata dell'acqua, tramite anche l'impiego di specie rustiche e di tecniche colturali mirate al risparmio idrico.
- d) Non potranno essere create recinzioni tra le aiuole e all'interno del giardino condiviso; eventuali suddivisioni delle aiuole possono essere realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici. Verrà chiusa la zona del bordo canale divisa con materiale proveniente da potature per motivi di sicurezza e di igiene.
- e) Nel giardino dovranno essere realizzate aree a coltivazione collettiva per favorire la socializzazione e la coesione sociale, per questo non possono esserci delle particelle a uso privato.
- f) Tutti gli scavi dovranno mantenersi ad una distanza minima di mt. 2,50 dalla circonferenza del tronco di alberi di nuovo impianto e a mt. 3,00 dagli alberi esistenti.
- g) Potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei, con il vincolo alla facile rimozione della struttura e all'integrazione nell'ambiente e al decoro urbano.
- h) E' vietato il transito e il parcheggio di veicoli all'interno del giardino.

ART. 4) OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) E' fatto obbligo all'Associazione di:
 - a) avviare le nuove attività del progetto entro 30 giorni dalla firma della Convenzione;
 - b) garantire per l'intera durata della convenzione le adeguate coperture assicurative contro infortuni, rischi per le persone impegnate nell'intervento e responsabilità civile verso terzi;



- c) mantenere il giardino in buono stato, privo di rifiuti, detriti e materiali di risulta (escluso il compostaggio) e garantire la stretta conformità con la destinazione d'uso dell'area oggetto della convenzione, mantenendo la funzione di orto-giardino con attenzione al giardinaggio di prossimità;
- d) non apportare alcuna modifica strutturale all'area (potature o abbattimento alberi, ad esempio) se non previsti accordi con il Comune. L'Associazione si atterrà alle indicazioni espresse del Settore Verde e Agricoltura in merito alla tutela delle preesistenze vegetazionali e naturalistiche di rilevanza ambientale e/o paesaggistiche, che dovranno essere conservate e valorizzate;
- e) facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nel giardino, al fine di creare una comunità di quartiere quanto più aperta possibile alle diverse età e provenienze geografiche, dandone ampia comunicazione pubblica;
- f) presentare al Municipio 6 una relazione conclusiva sulle attività svolte;
- g) posizionare all'esterno dell'area, in luogo visibile, una targa con scritto in modo indelebile
 - il nome del giardino
 - il nome delle Associazione che ha sottoscritto la convenzione
 - le informazioni inerenti le modalità di partecipazione.
- 2) In caso di giardino provvisto di recinzione, l'associazione consentirà l'accesso al pubblico garantendo aperture periodiche.
- 3) L'Associazione ha indicato al Municipio 6, come responsabile e/o del referente del progetto il sig. Massimiliano Resta (Presidente); ogni variazione delle attività previste nel progetto dovrà essere compatibile con i contenuti iniziali proposti e sottoposta alla valutazione degli Uffici del Municipio 6.
- 4) L'Associazione è tenuta a garantire al Comune di Milano in qualsiasi momento il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, ispezioni dell'area, al fine di verificare il corretto proseguimento delle attività previste dal progetto.
- 5) L'Associazione è tenuta a consentire l'effettuazione di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

- 6) L'Associazione dovrà farsi carico degli oneri legati ad ogni tipo di utenza compresi gli allacciamenti e lo smaltimento dei rifiuti, di tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto.
- 7) L'Associazione risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti della presente convenzione. In tali casi il Comune di Milano sarà indenne da ogni richiesta di risarcimento.
- 8) L'Associazione rilascerà l'area libera da cose e manufatti al termine della convenzione o in caso di revoca della stessa. Gli eventuali interventi migliorativi delle condizioni dell'area non dovranno comportare per il Comune di Milano obbligo di rimborso a qualsiasi titolo, anche in caso di recesso della convenzione.

ART. 5) IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) Il Municipio 6 si impegna a facilitare l'utilizzazione, da parte dell'Associazione di spazi per attività di formazione e riunioni periodiche funzionali all'attuazione del progetto.
- 2) tra le attività in carico all'Amministrazione comunale rimane la manutenzione delle alberature che resteranno incluse nel patrimonio arboreo della città;
- 3) in caso di necessità potranno essere eseguiti eventuali trattamenti larvicidi per la lotta alle zanzare, nel periodo adeguato dell'anno e sulla base delle disponibilità all'interno dell'appalto vigente, nonché eventuali interventi di derattizzazione potranno essere sostenuti nell'ambito dei trattamenti di controllo delle popolazioni murine in carico all'Amministrazione comunale;

ART. 6) RISOLUZIONE – RECESSO

- 1) Oltre che per scadenza naturale, la presente convenzione può cessare per risoluzione o il recesso di una delle Parti.
- 2) Il Comune di Milano ha la facoltà di recedere, con preavviso di tre mesi, nel momento in cui si renda necessaria la disponibilità dell'area per opere di interesse pubblico o immediatamente qualora non venissero rispettati gli impegni in convenzione e, in questo caso, a seguito di un invito ad ottemperarvi.
- 3) L'Associazione potrà esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione esclusivamente per giustificati motivi, tali cioè da non consentire la realizzazione dei contenuti progettuali a base della proposta presentata.



ART. 7) RICONSEGNA DELL'AREA

Alla naturale scadenza della presente convenzione o alla sua cessazione a qualsiasi titolo, l'area dovrà essere riconsegnata con espressa esclusione, a qualsiasi titolo, di qualsiasi forma di indennizzo.

ART. 8) CONTROVERSIE

La competenza di eventuali controversie inerenti a dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Milano
il Direttore di Area Municipio 6
dott.ssa Gabriella Della Valle*

p. l'associazione "Comitato Ponti"
Il Presidente
Massimiliano Resta*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Milano - Prot. 28/03/2023.0182600.I. -